



Mutui, leasing e finanziamenti: stop ai tassi usurari Come ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato

Avv. Luca Giacopuzzi, Avv. Francesca R. Pagliaro
Studio Legale Giacopuzzi – www.studiogiacopuzzi.it

Apparentemente sembra tutto regolare, ma i contratti di mutuo, di finanziamento o di leasing stipulati dall'impresa o dal privato potrebbero celare l'applicazione di interessi che superano il tasso usurario.

Dopo la breccia aperta dalla sentenza della Suprema Corte n. 350 del gennaio 2013, sono molti coloro che richiedono una verifica dei predetti contratti bancari, già estinti o ancora in essere, per capire se è possibile richiedere indietro gli interessi pagati alla banca e sospenderne il pagamento (nel caso di rapporti ancora in corso).

La questione è semplice.

Il quadro normativo in materia di usura è stato oggetto di radicale modifica con la nota legge 108/1996, che ha agito in campo penale ed in campo civile.

Sul versante penale, il legislatore è intervenuto sul reato di cui all'art. 644 cp, che sanziona chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 cp, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, ridefinendo i contorni della fattispecie perseguita ed i criteri per la valutazione dell'usurarietà, o meno, del tasso applicato.

Per quel che qui interessa, il legislatore è intervenuto anche in campo civile, novellando la formula dell'art. 1815 comma 2 cc, che oggi stabilisce che se il contratto di mutuo



prevede l'applicazione di interessi usurari, la clausola relativa è nulla e non sono dovuti interessi.

Nel caso di mutuo con interessi usurari, pertanto, la nullità della clausola relativa agli interessi comporta la conseguenza, di non poco rilievo, che, accertata l'usurarietà del tasso di interesse concordato, la banca avrà diritto alla restituzione del solo importo capitale.

Tale regola, stabilita espressamente dal legislatore in materia di mutuo, secondo la sentenza n. 342 del 18.02.2013 della Corte d'Appello di Venezia esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie, e non solo per i mutui.

Per verificare l'usurarietà del tasso di interesse si dovrà fare riferimento al c.d. tasso soglia, stabilito secondo criteri oggettivi dal Ministero del Tesoro sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, mediante rilevazioni trimestrali.

Se all'esito di una verifica contabile (che dovrà tenere conto delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese riconosciute alla banca) il tasso applicato risulterà usurario, **si potrà richiedere il rimborso di quanto ingiustamente pagato e sospendere il pagamento degli interessi, se il rapporto non è ancora estinto.**

La sentenza della Cassazione n. 350/2013 ha definitivamente chiarito, dando voce alla lettera dell'art. 1815 comma 2 cc cit., che la disciplina antiusura deve intendersi applicabile agli **interessi applicati a qualsiasi titolo**, e, dunque, non solo agli interessi corrispettivi, vale a dire a quelli dovuti al creditore quale "prezzo" per aver concesso a mutuo delle somme, ma anche agli interessi moratori, ossia a quegli interessi dovuti al creditore qualora il mutuatario sia in ritardo nel pagamento di quanto dovuto.

I principi che precedono, confortati dalla citata sentenza di legittimità, hanno trovato applicazione per la prima volta davanti ad un giudice di merito da parte del Tribunale di Rovereto, con un'ordinanza del 30.12.2013.



STUDIO LEGALE
GIACOPUZZI

DIRITTO D'IMPRESA



Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che vedeva contrapposti banca e mutuatario, il Giudice ha sospeso il pagamento degli interessi, in quanto usurari.

Un principio, dunque, che, all'esito di una verifica contabile, potrebbe aprire la strada a molti consumatori ed imprese che stanno pagando interessi sulla base di un contratto di mutuo (o di leasing o di finanziamento) che prevede interessi, anche moratori, superiori al tasso soglia, per far valere la nullità della clausola relativa e sospendere il pagamento degli interessi, a qualunque titolo dovuti, o chiederne la ripetizione, se detti fossero già stati corrisposti.